



Comune di Villa Carcina

Provincia di Brescia

via XX Settembre 2

25069 – Villa Carcina (BS)

C.F. 00351640172 – P.IVA 00556800985

Villa Carcina, 16 aprile 2020

OGGETTO: **EMERGENZA COVID-19 – ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEI CIMITERI CITTADINI.**

**ORDINANZA N. 25/2020**

**IL SINDACO**

**VISTI:**

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 3, secondo cui «Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1, comma 1»;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9, recante: «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», ed in particolare l'art. 35, ove si prevede che: «a seguito dell'adozione delle misure statali di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate sono inefficaci, le ordinanze sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali»;
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri:
  - 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
  - 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
  - 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
  - 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
  - 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020, il quale tra le altre misure prevede : «*di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita da territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero spostamenti per motivi di salute*»;
  - 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020, che, in particolare, all'art. 1, c. 2 prevede che «*Sull'intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.*»
  - 1 aprile 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 2 aprile 2020;
  - 10 aprile 2020 recante «ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 aprile 2020;
- l'ordinanza di Regione Lombardia, n. 521 del 4/04/2020 recante «ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;
- l'ordinanza di Regione Lombardia, n. 522 del 6/04/2020 recante «modifiche e integrazioni all'ordinanza n. 521 del 4 aprile 2020 recante ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19» ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19»;
- l'ordinanza del Sindaco n. 19 del 20/03/2020 con oggetto «emergenza covid-19 -ordinanza contingibile ed urgente di chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini»;

**U**

COMUNE DI VILLA CARCINA

Ufficio Protocollo

Protocollo N.0006487/2020 del 16/04/2020

Class.: 9.4

- l'ordinanza del Sindaco n. 22 del 6/04/2020 con oggetto "emergenza covid-19 -ordinanza contingibile ed urgente di chiusura al pubblico dei cimiteri cittadini"

**PRESO ATTO** dell'evoluzione della situazione epidemiologica e del suo carattere particolarmente diffusivo che sta comportando l'incremento dei casi, sia sul territorio nazionale che nell'ambito di questo Comune, confermandone i tratti di emergenza per la sanità pubblica nazionale e locale;

**DATO ATTO** che la Decretazione sopra richiamata si pone l'obiettivo di carattere generale di evitare il formarsi di assembramenti di persone e, più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile ad esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

**CONSIDERATO CHE** in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Villa Carcina, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti e in linea con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM citati e in tal senso pienamente rispettosi del limite posto dall'art. 35 del D.L. 2.3.2020 n. 9;

**RITENUTO** quindi, di prorogare fino al 3/05/2020, l'ordinanza del Sindaco n. 22 del 6/04/2020 che disponeva la chiusura al pubblico, dei cimiteri comunali, sino al giorno 15 aprile 2020 incluso, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo salute, a un numero contingentato di persone;

#### **RICHIAMATI**

- l'art. 50 comma 5 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., secondo il quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale."

- l'art. 54 commi 4 e 4 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, e s.m.i., che rispettivamente prevedono:

- comma 4 - *Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.*
- comma 4-bis. *I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione;*

#### **ORDINA**

Per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale

**la chiusura al pubblico, con decorrenza immediata e sino al 3 maggio 2020 incluso, dei cimiteri comunali garantendo comunque l'erogazione dei servizi di ricevimento, inumazione, tumulazione, cremazione delle salme, e ammettendo la presenza per l'estremo salute, a un numero contingentato di persone;**

#### **DISPONE**

- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
  - o al Comando di Polizia Municipale e alle forze di Polizia;
  - o alla Prefettura di Brescia;

#### **AVVERTE**

che, in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000

#### **COMUNICA**

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. di Brescia entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio online, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Si dà atto che la presente ordinanza è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione.

Il Sindaco  
Dott. Moris Cadei



U  
COMUNE DI VILLA CARCINA  
Ufficio Protocollo  
Protocollo N. 000487/2020 del 16/04/2020  
Class.: 4